ISTITUTO COMPRENSIVO "Giuseppe Mazzini"

Corso XVIII Settembre 25 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Tel. 071780950 – 0717824490 - 0717825225
e-mail: anic84100b@istruzione.it – anic84100b@pec.istruzione.it www.icmazzinicastelfidardo.edu.it
Codice Fiscale: 80015050422 - Codice Meccanografico: ANIC84100B

Regolamento in materia di disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art.7 c.6 del D.Lgs n.165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'Offerta Formativa

approvato dal Consiglio di Istituto il 24/05/2021

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità dei criteri per il conferimento ad esperti di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di realizzare l'ampliamento dell'offerta formativa e lo svolgimento di attività e progetti e al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.
2. Rientrano nella disciplina del presente regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile e nel rispetto della normativa prevista dal dlgs 165/01.

Art. 2 (Incarichi a esperti esterni)

Il conferimento di incarichi a esperti esterni è subordinato al preliminare accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

Art. 3 (Condizioni per la stipula dei contratti)

L'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente ;
b) L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) Devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
e) non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 4 (Procedure per il conferimento di incarichi individuali)

1.La procedura di individuazione del soggetto incaricato si conforma a principi di trasparenza, pubblicità, a parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.
2. Si dovrà procedere preliminarmente alla ricognizione del personale interno all' istituzione scolastica. In tale fase il dirigente scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso uno specifico avviso di selezione da pubblicare all'Albo online dell'istituzione scolastica. Nel caso in cui, all'esito della ricognizione, si individui tra il personale interno un soggetto idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'istituzione scolastica, si procederà al conferimento mediante lettera di incarico. Il Collegio dei Docenti può deliberare di procedere direttamente a un selezione di risorse all'esterno.
3. In caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno con personale interno, ove applicabile, si procederà all'affidamento ad una risorsa di altre istituzioni scolastiche, previa autorizzazione del Dirigente della scuola di provenienza, mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime.
4. In via subordinata rispetto ai precedenti commi 2 e 3, sempre previo avviso pubblico di selezione, si procederà alla stipula di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001 con personale dipendente di altra pubblica amministrazione oppure personale esterno.
5. Le procedure di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 possono essere espletate anche mediante avviso unico.

Art. 5 (Contenuti dell'avviso)
Nell'avviso dovranno essere indicati: a) oggetto dell'incarico; b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste coerenti con l'incarico da attribuire; c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà della selezione, anche mediante comparazione dei curricula, con l'indicazione del relativo punteggio; d) può essere prevista anche la possibilità di effettuare un colloquio orale; e) compenso previsto e modalità di remunerazione; f) durata dell'incarico; g) modalità di realizzazione dell'incarico; h) modalità e termine di presentazione della candidatura; i) modalità di svolgimento della procedura di selezione; l) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 (Requisiti per l'ammissione alla selezione)
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali, analogamente si possono inserire le previsioni relative ai reati ostativi per poter lavorare nella Pubblica Amministrazione richiamata anche dalla normativa sul conferimento delle supplenze dalle graduatorie;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 7 (Requisiti minimi)
La procedura di selezione può prevedere dei requisiti minimi relativamente ai titoli e all'esperienza maturata che saranno individuati nello specifico avviso di selezione.

Art. 8 (Procedura comparativa)
1. Il dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermi restando i criteri generali di cui al presente articolo.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi minimi (e salvo specifiche indicazioni ministeriali da valutare per ciascuna selezione):
a) titoli culturali; b) esperienza maturata nel settore oggetto della prestazione; c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico; d) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando dovrà prevedere colloqui nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto la finalità della collaborazione.
4. A parità di punteggio la selezione verrà realizzata mediante sorteggio.

Art. 9 (Deroghe alla procedura comparativa)
1. Possono essere escluse dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani e programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nella fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, per la quale sia previsto un compenso omnicomprensivo.
2. Possono essere escluse dalle procedure comparative le prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi e limitatamente agli interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa.
3. Possono inoltre essere escluse dalle procedure comparative le prestazioni in caso di: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo per quelle collaborazioni caratterizzate da "intuitu personae" e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (quali ad esempio la singola docenza, la partecipazione a convegni e seminari, la traduzione di pubblicazioni e simili); c) assoluta urgenza determinata dal imprevedibile necessità della prestazione in relazione al termine prefissato ad un evento eccezionale.

Art. 10 (Stipula del contratto)

1. Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente Scolastico provvede alla stipula di un contratto di prestazione d'opera.
2. Il contratto deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.
3. Il contratto deve, di norma, contenere: a) l'indicazione delle parti contraenti; b) l'oggetto della prestazione; c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale; d) il corrispettivo previsto, indicato al lordo dell'IVA, se dovuta, e dei contributi previdenziali e fiscali; e) modalità e tempi di corresponsione del compenso; f) luogo e modalità di espletamento dell'attività; g) l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni; h) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; i)la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività non conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione; l) l'indicazione del foro competente in caso di controversie; m) l'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 – Tipologie contrattuali

Il contratto che verrà stipulato con l'esperto esterno, ai sensi dell'art 2222 e seguiti del codice civile, rivestirà la forma di:

a) contratto di prestazione di lavoro autonomo professionale, con professionisti che abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA;
b) contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale, quando rispetto al prestatore l'attività non viene svolta con abitualità bensì presenta caratteristiche di saltuarietà e occasionalità

Gli stessi sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale vigente all'atto di stipula del contratto in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola e sono regolati dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 (Durata del contratto)

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
In caso di durata pluriennale del contratto è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto.
Il compenso da attribuire, con riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.
Può essere previsto un compenso forfettario ove più conveniente all'Amministrazione.
Il compenso è omnicomprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico, nonché IVA se dovuta.
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e in ogni caso previa rendicontazione dell'attività svolta.
Sono fatte salve specifiche disposizione relative in tema di PON o altre normative.

Art. 13 (Determinazione e misura del compenso)

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività svolta, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. È fatto divieto di anticipazione di somme.
Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
In linea generale per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'Amministrazione), in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti (tabelle CCNL in vigore, parametri ed indicazioni contenute nel D.I. 326/95 ovvero compensi previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.101/97).

Art. 14 (Collaborazioni plurime)

E' possibile ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi del CCNL.
In questi casi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza.
Si applicano le retribuzioni previste dal CCNL.

Art. 15 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)
Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
Qualora le prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto o siano insoddisfacenti, il dirigente può risolvere il contratto per inadempienza.
Il dirigente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli già previsti e autorizzati.

Art. 16 (Esperti a titolo gratuito)
In caso di partecipazione di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati, tra l'altro, le modalità della prestazione, la gratuità e gli obblighi tra le parti.

Art. 17 (Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'anagrafe delle prestazioni)
Nel caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'anagrafe delle prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i temini e le modalità indicate dall'articolo 53 del DLgs 165/2001.

Art. 18 (Pubblicità)
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica nell'apposita sezione dell'Albo online e di "Amministrazione trasparente".